

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888

ROMA — MARTEDI 22 MAGGIO

NUM. 120

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Aust.	22	41	80
Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	32	61	120
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	45	88	175
Repubbliche Argentina e Uruguay			

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunci giudiziari* L. 6, 25; per altri avvisi L. 6, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 15 N. 124 legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo di ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somme approssimativamente corrispondenti al prezzo delle inserzioni.

Un numero separato, di sedici pagine, dal giorno in cui si pubblica la *Gazzetta* o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — nel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si pubblicano numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto num. 5410 (Serie 3^a) col quale la Regia Università di Bologna è autorizzata a conferire lauree honoris causa nella ricorrenza dell'ottavo centenario dalla sua fondazione — Regio decreto numero 5363 (Serie 3^a) col quale il comune di Savona (Genova) è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli, ivi menzionati, della legge 15 gennaio 1885, num. 2892 (Serie 3^a), per il miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato — Regio decreto num. 5403 (Serie 3^a), col quale sono approvati gli annessi regolamenti per il servizio di pilotaggio nei porti di Ancona e di Savona. — Regio decreto numero 5363, (Serie 3^a), concernente gli Enti morali ecclesiastici soppressi e l'accertamento delle rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio — Continuazione del Regolamento annesso al R. decreto numero 5379, (Serie 3^a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, N. 118, di sabato 19 maggio — Ministero dell'Interno: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro: Avviso — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Statistica delle Società cooperative di credito e banche popolari per l'anno 1886 — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazioni — Direzione Generale dei Telegrafi: Avviso — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: Seduta del giorno 21 maggio 1888 — Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

SIRE,

Già da più anni alcune Università straniere come Leida, Upsala, Edimburgo, Kiev, Heidelberg, hanno messo in onore l'uso di celebrare il ritorno secolare della loro fondazione con feste solenni, chiamando a parteciparne eminenti scienziati di tutte le nazioni e delegati di altre Università e di Istituti scientifici.

Era decoroso che il nobile esempio fosse seguito dall'Italia, e che si cominciasse da Bologna, che da per tutto fu venerata come l'*Alma Mater studiorum*; ed era dovere di cortesia internazionale e di fraternità letteraria che noi usassimo agli stranieri le medesime cortesie che essi prodigarono a noi.

Bene per ciò fece Bologna invitando i dotti e pregando Università e Accademie a farsi rappresentare alla festa colla quale nel prossimo giugno essa celebrerà il compiersi dell'ottavo secolo dalle origini del suo celeberrimo studio; ed ora desidera di onorare sè e i più illustri fra gli invitati conferendo a questi la laurea dottorale *honoris causa*.

Cotesta laurea, ch'era il sommo degli onori nell'Ateneo bolognese, non sopravvisse oggi se non in Inghilterra, in Germania e dove le Università hanno mantenuto i loro antichi statuti, non già in Italia dove le forme del reggimento libero ed autonomo furono distrutte dal principato assoluto.

Di una laurea siffatta esclusivamente onorifica e senza effetti giuridici, non si trova menzione nelle nostre leggi vigenti. Soltanto nell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 è detto in quali casi può essere conferita la laurea senza esami, per mezzo di decreto Reale udito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Nel caso presente, singolarissimo, io credo che si possa aver fiducia nelle Facoltà di quell'insigne Ateneo, autorizzando ciascuna di esse a deliberare sui nomi degli illustri stranieri da onorarsi; e sono persuaso che esse risponderanno alla fiducia del Governo in modo da tutelare il decoro proprio e della Nazione, concedendo il grado di dottore *honoris causa* soltanto a pochi scienziati dei più chiari intervenuti o no a questa festa della scienza.

Il Numero 5410 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Rettore della R. Università di Bologna perchè questa, celebrandosi l'ottavo centenario della sua fondazione, sia autorizzata a conferire lauree *honoris causa* a stranieri d'alta fama scientifica o letteraria;

Veduto l'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione;

Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Università di Bologna nell'occasione che celebrerà l'ottavo centenario dalla sua fondazione, è autorizzata a conferire lauree *honoris causa* in numero limitato, a stranieri di alta fama scientifica o letteraria presenti o no alla cerimonia.

Art. 2°.

La designazione dei laureandi sarà fatta dalle singole facoltà, legalmente costituite, e sarà laureato chi abbia ottenuto i due terzi di voti favorevoli sul totale dei votanti.

Art. 3°.

Il diploma delle lauree *honoris causa* farà menzione della facoltà che conferisce la laurea e sarà sottoscritto dal Rettore della Università e dal Preside della Facoltà anzidetta.